



COMUNE DI SISSA TRECASALI

Provincia di Parma

DELIBERAZIONE N. 11

in data: **30/03/2021**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DEFINIZIONE E CONFERMA ALIQUOTE NUOVA I.M.U. - ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addi trenta del mese di Marzo alle ore 20:00 in videoconferenza mediante programma Lifesize e nel rispetto di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta ordinaria in 1^a convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	Nominativo		N.	Nominativo	
1	BERNARDI NICOLA	Presente	8	GAIBAZZI PATRIZIA	Presente
2	FOGLIA MAURO	Presente	9	LOMMI PAOLO	Presente
3	BIZZI LORENZO	Presente	10	RIVARA MARTINA	Presente
4	TRIDENTE TIZIANA	Presente	11	AVANZINI ILARIA	Presente
5	MARIGLIONI NICOLE	Presente	12	RAGAZZINI ANDREA	Presente
6	TONINI SARA	Presente	13	BERTOLI BARBARA	Presente
7	ZANICHELLI IGINO	Presente			

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Nevicella Raimato la quale provvede alla redazione del presente verbale e all'accertamento dell'identità personale dei componenti collegati in videoconferenza, compresa la votazione, secondo le modalità indicate nel Decreto Sindacale n. 5 del 28.4.2020.

Nominati Scrutatori i Consiglieri: TRIDENTE TIZIANA, MARIGLIONI NICOLE, AVANZINI ILARIA.

In prosieguo di seduta il Dott. Nicola Bernardi introduce l'argomento posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162/L del 28 Settembre 2000, avente all'oggetto "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", ed in particolare l'articolo 107 comma 5 in materia di separazione tra funzioni di indirizzo politico ed attività di gestione;

VISTO il Decreto del Sindaco n 9 del 09 ottobre 2020 (Prot. n. 11198/2020), avente ad oggetto: "Attribuzione attività di gestione", con cui vengono nominati i responsabili dei Settori in cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente, sino al 30 giugno 2023;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale, n. 33 del 05.03.2021, con la quale veniva approvata la nota di aggiornamento dello schema di Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023;

DATO ATTO che, dopo una prima proroga al 31 gennaio 2021, è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021;

DATO ATTO, altresì, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2021 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 4 del D.L. del 22.03.2021, n. 41 (Decreto Sostegni);

PREMESSO che, con l'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e che, nello specifico, il comma 738 ha abrogato la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

DATO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

SPECIFICATO che l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, **pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale**, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRECISATO che la detrazione di € 200,00 si può effettuare fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale (per le categorie ancora sottoposte a tassazione: A/1 - A/8 e A/9);

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10";

VISTO in particolare il comma 741 che si esprime in modo specifico in merito agli immobili collabenti ed alle aree fabbricabili pertinenziali;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e rilevato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021) che all'articolo 1 comma 48 ha introdotto una novità per i pensionati esteri e che testualmente recita:

" A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della metà";

RILEVATO che, ai sensi della Legge 160/2019 – articolo 1, comma 757, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto, che prevede la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRECISATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale e che, senza il prospetto, la delibera non sarà valida a produrne gli effetti;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

DATO ATTO che, attualmente, il Decreto che doveva adottare il prospetto di cui al comma 756 non è stato emanato e pertanto, la predetta diversificazione non sarà possibile, per l'anno 2021, in ragione della mancata approvazione del prospetto medesimo;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, e la relativa delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del II Settore – *Servizi Finanziari e Promozione Culturale e Territoriale* – Dott.ssa Rosanna Storci, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

CON la seguente votazione resa per appello nominale dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti:

- voti favorevoli: n. 9
- voti contrari: n. 4 (Rivara, Avanzini, Ragazzini, Bertoli)

DELIBERA

1. DI DEFINIRE, e CONFERMARE, per tutto quanto espresso in narrativa, e in ottemperanza alla normativa vigente, le seguenti aliquote per l'applicazione della "nuova" IMU, per l'anno 2021:

CATEGORIE	ALIQUOTE
Aliquota abitazioni principali categoria A (ad eccezione delle categorie A/1 – A/8 e A/9)	Esenti
Aliquota Abitazioni principali (SOLO categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nel numero e nei limiti di legge	6 per mille
Aliquota per abitazioni (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) utilizzate ad abitazione principale e relative pertinenze nel numero e limiti di legge (comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado)	10,60 per mille
Aliquota abitazione non principale e relative pertinenze	10,60 per mille
Aliquota categorie C/2 - C/6 - C/7 (non pertinenze di abitazioni principali)	10,60 per mille
Aliquota categoria A/10	9,60 per mille
Aliquota categoria B	9,60 per mille
Aliquota categoria C/1 – C/3 – C/4 – C/5	9,60 per mille
Aliquota immobili ad uso produttivo – gruppo catastale D, di cui: Quota dovuta allo Stato 7,6 per mille Quota dovuta al Comune 2,0 per mille	9,60 per mille
Terreni Agricoli	8,60 per mille
Terreni agricoli - coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	Esenti
- Aree edificabili	9,60 per mille
Immobili merce	1,00 per mille

Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Detrazione per Abitazione Principale e relative pertinenze per le quali continua ad applicarsi l'imposta (Categorie A/1 - A/8 e A/9)	Euro 200,00=

2. DI DARE ATTO che la detrazione per l'abitazione principale (per le categorie ancora sottoposte a tassazione: A/1 - A/8 e A/9), si detrae fino a concorrenza del suo ammontare rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale;

3. DI PRECISARE altresì che le predette aliquote avranno decorrenza dal 01.01.2021;

4. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la pubblicazione sul sito internet www.portalefederalismofiscale.gov.it, con le modalità indicate nell'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58;

5. DI ASSICURARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente;

6. DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D.Leg.vo 33/2013 e, in particolare, all'art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito internet di dati sotto riportati in formato tabellare:

Provvedimento	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30.3.2021
Oggetto	DEFINIZIONE E CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU – ANNO 2021
Contenuto	Aliquote nuova IMU anno 2021
Eventuale spesa prevista	Nessuna spesa prevista
Estremi principali dei documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento	Legge 160/2019 Legge 178/2020

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito per il rispetto dei termini di legge, con votazione unanime favorevole, resa per appello nominale dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.

Letto Approvato e sottoscritto:

**IL Sindaco
Dott. Nicola Bernardi**

**IL Segretario Comunale
Dott.ssa Nevicella Raimato**